



CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO

Via Sforza, n. 17 - 00184 Roma

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO CNA ROMA

Indirizzo di PEI: cna@esercito.difesa.it - Indirizzo di PEC: cna_esercito@postacert.difesa.it

Allegati: 1 (uno)

Annessi: //

Roma,

Magg. PASQUA, 1039441

caszassfisc@cnaei.esercito.difesa.it

OGGETTO: Dichiarazione precompilata 2020 (redditi 2019).

A ENTI / DISTACCAMENTI / REPARTI /
COMANDI DI F.A. / INTERFORZE

LORO SEDI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Seg. f. n. M_D E25720 REG2020 0059377, in data 31-03-2020.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. A far data dal 5 maggio p.v., per effetto della proroga prevista dall'art. 1, comma 4, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, sarà resa disponibile ai lavoratori dipendenti e pensionati, la dichiarazione dei redditi precompilata 2020, riferita ai redditi 2019, nella sezione dedicata del portale dell'Agenzia delle Entrate.
2. Al riguardo, si conferma che questo Centro, per il tramite della Sezione Assistenza Fiscale, provvederà a fornire la consulenza alla trasmissione del citato modello, di cui si potrà avvalere il personale militare¹ e civile² della Forza Armata in servizio e in congedo.
3. A tal uopo, nell'intento di agevolare ciascun dipendente nella predisposizione ed invio della propria dichiarazione, è stata predisposta l'allegata scheda in cui sono stati opportunamente riepilogati i termini e le modalità che regolano la presentazione della stessa.
4. In aggiunta, si coglie l'occasione per rammentare che il MEF-NoiPA, allorquando attribuirà agli aventi titolo³ la detrazione prevista per gli appartenenti al comparto, per effetto della c.d. "defiscalizzazione"⁴, riconosciuta nell'importo massimo di € 507,00⁵ per l'anno 2019, provvederà a rielaborare automaticamente le certificazioni dei beneficiari, rendendo disponibile nell'area personale dei singoli amministrati una nuova Certificazione Unica (CU) 2020⁶.

¹ Ivi compreso quello in servizio presso l'Area interforze.

² Ad esclusione di quello direttamente amministrato dalla Direzione Generale per il Personale Civile.

³ Personale militare delle F.A., compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in costanza di servizio nel 2019, percettori di un reddito di lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a € 28.000,00 nell'anno 2018.

⁴ Ai sensi dell'art. 45, co. 2, del D.Lgvo 29 maggio 2017, n. 95.

⁵ D.P.C.M. 7 febbraio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2020.

⁶ Nella cui sottosezione "comparto sicurezza" sarà evidenziata la detrazione applicata.

5. Per quanto precede, tenuto conto dell'obbligo di utilizzo dei dati contenuti nella CU rielaborata ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi e, nel caso di dichiarazione precompilata, della necessità di provvedere singolarmente alla modifica del modello precaricato⁷, si ribadisce l'invito al citato personale, potenzialmente destinatario dell'anzidetta detrazione, ad attendere l'attribuzione del beneficio *de quo* e la conseguente rielaborazione della CU prima di presentare l'eventuale modello 730/2020 (redditi 2019), il cui termine per la presentazione è stato peraltro prorogato al 30 settembre p.v.⁸.
6. Per ogni ulteriore informazione sulla compilazione della dichiarazione in titolo, oltre alle istruzioni e circolari pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), si potrà far riferimento alla prefata Sezione, i cui recapiti sono riepilogati in allegato.
7. Nell'invitare codesti Organismi a voler rendere edotto il proprio personale dei contenuti succitati, al fine di garantire l'immediata diffusione e consultazione, la presente lettera sarà pubblicata nella *web app* di F.A. e sul sito *intranet* di F.A., agli indirizzi:
 - <https://intranet.esercito.difesa.it/it/news.page>;
 - https://intranet.esercito.difesa.it/it/docdisp_cna.page.
8. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ritenuti utili al riguardo.

IL DIRETTORE
(Brig. Gen. Fabrizio SELLANI)

⁷ Per la predisposizione della dichiarazione precompilata l'Agenzia delle Entrate utilizza esclusivamente i dati della CU ordinaria trasmessa telematicamente entro il 31 marzo 2020.

⁸ Art. 1 c. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.



CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO

**Termini e modalità
per la presentazione
della dichiarazione
precompilata 2020.**

SCHEDA

SCOPO

Riepilogare i termini e le modalità che regolano la presentazione della dichiarazione precompilata per l'anno 2020, nonché i punti di contatto a cui fare riferimento, al fine di agevolare ciascun dipendente nella predisposizione ed invio del modello 730/2020 (redditi 2019).

1. QUALI INFORMAZIONI CONTIENE

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ha introdotto la dichiarazione dei redditi precompilata, attraverso la quale l'Agenzia delle Entrate (da ora in avanti, AdE) utilizza le informazioni in suo possesso per renderle disponibili ai contribuenti. Tali informazioni riguardano, per l'anno 2020:

- le informazioni contenute nella Certificazione Unica 2020, elaborata dal sistema NoiPA (es. i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute IRPeF, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale);
- gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all'AdE (spese sanitarie e rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati per i lavoratori domestici, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico);
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (dati dei terreni e dei fabbricati, oneri che danno diritto a detrazione da ripartire in più rate annuali, crediti d'imposta ed eccedenze riportabili);
- altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (catasto e atti del registro, pagamenti e compensazioni effettuati con modello F24).

2. COME SI ACCEDE

A partire dal 5 maggio 2020, l'AdE mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato, in un'apposita sezione del suo sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso di un'identità digitale, rilasciata da uno dei gestori del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

In alternativa, qualora sprovvisti, è possibile accedere al 730 precompilato anche tramite:

- il portale Fisconline utilizzando PIN e *password* rilasciati dall'AdE;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- il sito dell'INPS con PIN dispositivo rilasciato dal prefato Istituto.

3. QUANDO SI PRESENTA

La dichiarazione, resa disponibile a partire dal 5 maggio 2020, nel caso di presentazione tramite CAF o professionista abilitato ovvero di presentazione diretta (tramite precompilato) all'AdE, va inviata entro il termine del 30 settembre 2020.

È data facoltà di presentare la dichiarazione congiunta, nei casi previsti (vedasi in proposito le istruzioni alla compilazione del mod. 730/2020 scaricabili dal sito dell'AdE). In tal caso, occorre indicare come "dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Di seguito, vengono descritte le modalità di presentazione diretta e quelle di presentazione tramite sostituto d'imposta/intermediario.

a. Presentazione diretta "relazione singolo contribuente - AdE"

Il contribuente potrà accedere alla propria dichiarazione precompilata attraverso una delle modalità indicate al para 2. ed effettuare le seguenti operazioni:

- visualizzare:
 - . il modello 730 precompilato;
 - . l'esito della liquidazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga);
 - . il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione;
 - . un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione (es. i dati pervenuti dal sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure le informazioni ricevute dalla banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).
- Se le informazioni in possesso dell'AdE risultano incomplete, queste non figurano tra quelle inserite direttamente nella dichiarazione ma vengono esposte in un apposito prospetto, per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPeF, anche se non esprime alcuna scelta;
 - accettarla e inviarla senza modifiche;
 - modificarla (inserendo, per esempio, le spese mediche o altri redditi);
 - inviarla dopo averla modificata;
 - presentare una nuova dichiarazione 730 che annulla e sostituisce quella già inviata (entro termini specifici);
 - consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata.

b. Presentazione tramite intermediario

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell'AdE il modello 730 precompilato può essere presentato tramite CAF o professionista abilitato.

In tal caso è necessario che il contribuente consegni al CAF o al professionista abilitato:

- delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato;
- la busta contenente le dichiarazioni dell'8‰, 5‰ e 2‰ debitamente firmata sui lembi e completa del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante. Per le dichiarazioni congiunte occorre presentare anche la busta per la scelta effettuata dal coniuge.

Il contribuente che si avvalga di un CAF o professionista abilitato andrà ad esibire loro la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, pur conservandone l'originale (CAF o professionista ne manterrà la copia ricevuta, per l'eventuale invio, su richiesta, all'AdE).

5. ELEMENTI DI DETTAGLIO

Con riferimento agli adempimenti connessi con la gestione e l'invio della dichiarazione dei redditi, si forniscono le seguenti, ulteriori indicazioni:

a. **Termini**

Le istruzioni, come già detto in precedenza, prevedono che il termine per la presentazione del 730 precompilato, reso disponibile dall'AdE dal 5 maggio 2020 in poi, sia il 30 settembre 2020.

b. **Codici Fiscali dei sostituti d'imposta da indicare in dichiarazione**

Atteso che il conguaglio verrà effettuato tramite il sistema stipendiale NoiPA, il dipendente in servizio che voglia presentare il modello 730 in modalità diretta (vds. precedente para. 4.a.) o tramite CAF o professionista abilitato (vds. precedente para. 4.b.), dovrà indicare quale sostituto d'imposta:

- se **militare in servizio**, Ministero della Difesa Centro Unico Stipendiale Interforze, Via XX Settembre 11, 00187 Roma **codice fiscale 97851430583**;
- se **civile**, Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Civile, Via dell'Università 4, 00185 Roma **codice fiscale 80425650589**;

Il personale militare già in ausiliaria e quello che vi transiterà a partire dal 1° luglio 2020, dovrà indicare il Ministero della Difesa Centro Nazionale Amministrativo Esercito, Via Sforza 17, 00184 Roma **codice fiscale 80236010585 codice sede 111**.

In nessun caso andrà indicato il codice fiscale 96168060588 (CNA ESERCITO), neanche per eventuali dichiarazioni integrative/rettificative.

6. PUNTI DI CONTATTO

- Capo Sezione tel.: 103.9441 - 06.4735.9441
- e-mail supportocu2020@cnaei.esercito.difesa.it
- e-mail caszassfisc@cnaei.esercito.difesa.it